Allegato I

(allegato 0 direttiva 2006/38/CE)

LIMITI DI EMISSIONI

1. Autoveicolo EURO 0

Volume di monossido di carbonio (CO) g/kWh	Volume di idrocarburi (HC)g/kWh	Volume di ossidi di azoto (NOx) g/kWh	
12,3	2,6	15,8	

2. Autoveicolo EURO I/EURO II

	Volume di monossido di carbonio (CO) g / kWh	Volume di idrocarburi (HC) g / kWh	Volume di ossidi di azoto (NOx) g/kWh	Volume di particelle (PT) g / kWh	
Autoveicolo EURO I	4,9	1,23	9,0	0,4 (1)	
Autoveicolo EURO II	4,0	1,1	7,0	0,15	

⁽¹⁾ Per i motori di potenza inferiore o pari a 85 kW, al valore limite per le emissioni di particelle si applica un coefficiente di 1,7.

3. Autoveicolo EURO III / EURO IV / EURO V / EEV

I volumi specifici del monossido di carbonio, degli idrocarburi totali, degli ossidi di azoto e delle particelle, determinati con la prova ESC, nonché dell'opacità dei fumi, determinata con la prova ERL, non devono superare i seguenti valori (1):

	Volume di monossido di carbonio (CO) g / kWh	Volume di idrocarburi (HC)g/ kWh	Volume di ossidi di azoto (NOx) g / kWh	Volume di partice lle (PT) g / kWh	Fumi m-
Autoveicolo EURO III	2,1	0,66	5,0	0,10 ²	0,8
Autoveicolo EURO IV	1,5	0,46	3,5	0,02	0,5
Autoveicolo EURO V	1,5	0,46	2,0	0,02	0,5
Autoveicolo EURO EVV	1,5	0,25	2,0	0,02	0,15

⁽¹⁾ Un ciclo di prova è costituito da una sequenza di punti di prova, essendo ciascun punto definito da una velocità e da una coppia che il motore deve rispettare durante il funzionamento a regime (prova ESC) o in condizioni transienti (prove ETC ed ELR).
(2) 0,13 per i motori la cui cilindrata unitaria è inferiore a 0,7 dm3 e il regime nominale è superiore a 3 000 min-1.

^{4.} Le future categorie di emissione dei veicoli di cui alla direttiva 88/77/CEE e successive modifiche possono essere prese in considerazione.»

